



Allegato A



Regione Marche
Programma Operativo Marche F.E.S.R. 2007/2013

**FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA
DELLA REGIONE MARCHE**

**per l'utilizzo di fonti da energia alternative e il
risparmio energetico**

Intervento pubblico di garanzia sul credito a sostegno della filiera energetica

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE
OPERAZIONI DI GARANZIA**

**Intermediario Aggiudicatario: RTI tra UniCredit MedioCredito
Centrale SpA e UniCredit Banca di Roma SpA**



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag.
Ancona	Data: 06/07/2010	7

INDICE

DISPOSIZIONI OPERATIVE

PREMESSA.....	3
PARTE I - OBIETTIVI E FINALITA'.....	4
PARTE II – DEFINIZIONI.....	5
PARTE III – GARANZIA PER INVESTIMENTI IN FONTI RINNOVABILI.....	8
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI.....	8
B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO.....	11
C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA.....	14
D. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI.....	16
PARTE IV – GARANZIA PER INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA	18
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI.....	18
B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO.....	20
C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA	23
D. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI.....	25
PARTE V – COGARANZIA/CONTROGARANZIA.....	27
PARTE VI – VERSAMENTI AL FONDO.....	28
PARTE VII – CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI.....	29
A. MODELLO VALUTAZIONE DI INVESTIMENTI IN RINNOVABILI.....	30
B. MODELLO VALUTAZIONE DI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA.....	32
C. PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	34
D. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA.....	35
PARTE VIII – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'ESL	38



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 8
Ancona	Data: 06/07/2010	

PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative disciplinano la concessione di garanzie da parte di UniCredit MedioCredito Centrale SpA a valere su plafond di risorse comunitarie del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Marche 2007-2013, a seguito della stipula del contratto tra la Regione Marche e la RTI tra UniCredit MedioCredito Centrale SpA e UniCredit Banca di Roma del 19/01/2010 in favore delle imprese della Regione Marche di alcuni settori produttivi.

DETTI INTERVENTI AGEVOLATIVI SONO GESTITI DA UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE SPA IN REGIME DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DI EVIDENZA PUBBLICA (DDS 41/POC_03 DEL 06/08/2009)

Tutte le informazioni sono disponibili sui siti:

www.regione.marche.it

www.incentivi.mcc.it

www.marcheinnovazione.it



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag.
Ancona	Data: 06/07/2010	9

PARTE I

OBIETTIVI E FINALITA'

1. Favorire l'accesso alle fonti finanziarie mediante concessione di garanzia pubblica, per sostenere investimenti in efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili per valorizzare la filiera energetica localizzata nella Regione Marche. L'obiettivo viene perseguito attraverso strumenti di ingegneria finanziaria di cui al POR FESR Marche 2007-2013.
2. I regolamenti comunitari relativi ai Fondi Strutturali precisano che sono considerati strumenti di ingegneria finanziaria quelli strumenti capaci di attivare, a livello finanziario, un effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie.
3. Alla chiusura del programma, l'ammissibilità delle risorse FESR allocate al fondo sarà subordinata alla dimostrazione che l'importo totale delle garanzie erogate sia superiore all'importo del fondo di garanzia supportato dal Programma Operativo, con un effetto leva di 1 a 5.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 10
Ancona	Data: 06/07/2010	

PARTE II

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "*Fondo*", indica il Fondo di garanzia istituito dalla Regione Marche a favore della filiera energetica di cui al Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Marche 2007-2013, intervento 1.4.1.09.1;
- b) "*Gestore*" indica il *Gestore* del Fondo, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., mandataria della RTI tra UniCredit MedioCredito Centrale SpA e UniCredit Banca di Roma;
- c) "*Comitato di investimento*", indica l'organo regionale competente a definire gli indirizzi strategici cui il *Gestore* è tenuto a dare attuazione, istituito con decreto regionale 69/POC_03 del 03 dicembre 2009;
- d) "*Garanzia Diretta*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
- e) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a favore del *Fondo*;
- f) "*Cogaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai *Confidi*, agli *Altri fondi di garanzia* con particolare riferimento al Fondo Centrale di Garanzia PMI di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- g) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*; al riguardo si precisa che:
 - i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, di cui all'allegato 9; al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003;
 - per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*;
- h) "*Consorzi*", indica i consorzi e società consortili tra *PMI* e con la partecipazione al massimo di una grande impresa di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*.
- i) "*ATI*", indica le associazioni temporanee di imprese tra *PMI* e con la partecipazione al massimo di una grande impresa;
- j) "*Contratto di rete*", indica il contratto di rete di cui all'art.4 ter della Legge 9.04.2009, n.33, tra *PMI* e con la partecipazione al massimo di una grande impresa;



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag.
Ancona	Data: 06/07/2010	11

- k) “*Banche*”, indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- l) “*Intermediari*”, indica gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- m) “*SFIS*”, indica le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;
- n) “*Confidi*”, indica i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
- o) “*Altri fondi di garanzia*”, indica i fondi di garanzia gestiti da *Banche*, da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- p) “*ESCO*”, indica le Energy Service Company, società di servizi energetici accreditate presso l’*AEEG*;
- q) “*AEEG*”, indica l’Autorità per l’energia elettrica e il gas istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.
- r) “*SOA*”, indica le Società Organismi di Attestazione di cui all’art.7 del D.P.R 25 gennaio 2000, n. 34;
- s) “*OG 9*”, indica la categoria di opere generali “*IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA*” di cui all’allegato a) del D.P.R 25 gennaio 2000, n. 34;
- t) “*OG 11*”, indica la categoria di opere generali “*IMPIANTI TECNOLOGICI*” di cui all’allegato a) del D.P.R 25 gennaio 2000, n. 34;
- u) “*Investimenti in fonti rinnovabili*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali* finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, di importo non inferiore ad euro 500.000, da effettuare nel territorio della Regione Marche. A titolo esemplificativo e non esaustivo per fonti rinnovabili si intende fotovoltaico, biomasse, eolico, microidroelettrico, cogenerazione e micro generazione ad alto rendimento alimentata da gas metano, biogas e biomassa;
- v) “*Investimenti in efficienza energetica*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali* finalizzati alla realizzazione di progetti di miglioramento delle tecnologie che consentano una riduzione dei consumi e/o l’ottimizzazione dell’utilizzo di energia attraverso la razionalizzazione degli usi finali. I progetti di importo non inferiore ad euro 100.000 sono da effettuare nel territorio della Regione Marche;
- w) “*Investimenti immateriali*”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto almeno per un periodo di 5 anni;
- x) “*Finanziamenti Tramite Terzi*”, indica i finanziamenti necessari per realizzare opere di efficienza energetica, così come definito nel DLgs. 30 maggio 2008, n.115;
- y) “*Finanziamenti*”, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata non superiore a 15 anni concessi a *PMI* e *Consorzi* a fronte di *Investimenti*;



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 12
Ancona	Data: 06/07/2010	

PARTE III

GARANZIA PER INVESTIMENTI IN FONTI RINNOVABILI

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Garanzia Diretta*:

- 1.1. i *Soggetti beneficiari*, come di seguito definiti e secondo le modalità previste nel successivo par. 13
- 1.2. le *Banche* - anche in qualità di capofila di pool di banche (*soggetto finanziatore*);
- 1.3. gli *Intermediari* (*soggetto finanziatore*).

2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le PMI anche associate, con la partecipazione al massimo di una grande impresa. Il raggruppamento può assumere la seguente forma : Contratto di rete, Consorzio, Associazione Temporanea di Impresa (ATI).

2.2. I soggetti beneficiari finali devono essere imprese operanti nei settori (classificazione ATECO 2007):

35.11 "Produzione di energia elettrica";

43.21.01 "Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)".

I soggetti beneficiari finali devono inoltre:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- effettuare l'investimento per il quale si richiede l'intervento del *Fondo* presso una unità produttiva situata nel territorio della Regione Marche;
- essere accreditati come *ESCO* presso l'*AEEG*, possedere iscrizione *SOA – OG9* o superiore, possedere iscrizione *SOA – OG11* o superiore;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani da *Gestore* sulla base dei criteri contenuti nella Parte VII delle presenti disposizioni operative.

Nel caso di raggruppamenti i requisiti richiesti possono essere posseduti dalle imprese partecipanti al raggruppamento anche in forma disgiunta. Nel caso di impresa singola i requisiti richiesti possono essere posseduti anche dai soci proprietari.

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

3.1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta*:

- a) i *Finanziamenti*;



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 13
Ancona	Data: 06/07/2010	

- 3.2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche, nel limite dell'importo garantito complessivo dell'80%. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea.

4. NATURA, DURATA E MISURA MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE

- 4.1. **Natura e durata della garanzia** - La garanzia è esplicita, e a prima richiesta, è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione. Nei limiti di durata del finanziamento, la garanzia ha durata massima pari a 36 mesi; dalla data di concessione del finanziamento nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, dalla data di erogazione del finanziamento nel caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi.

- 4.2. **Copertura massima delle operazioni** - La *Garanzia Diretta* può essere concessa in misura non superiore:

- al 50% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative ad investimenti non eccedenti euro 1.500.000,00;
- al 30% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative ad investimenti non eccedenti euro 5.000.000,00.

Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell'operazione si intende il costo del bene.

I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore a dieci milioni di euro (10.000.000,00 Euro).

- 4.3. **Copertura massima dell'ammontare dell'esposizione** - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Garanzia Diretta* copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione di pagamento di cui al punto 10.1., in misura non superiore:

- al 50% per le operazioni relative ad investimenti non eccedenti euro 1.500.000,00;
- al 30% per le operazioni relative ad investimenti non eccedenti euro 5.000.000,00;

- 4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.5., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

- 4.5. **Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie**



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 14
Ancona	Data: 06/07/2010	

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

5. RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 5.1. **Termine di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore* entro 3 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte dei *soggetti finanziatori*. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre il suddetto termine.
- 5.2. **Richieste preventive** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei *soggetti finanziatori*; in tal caso i *soggetti finanziatori* devono comunicare, la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del *Gestore*.
- 5.3. **Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate al *Gestore* sul modulo di richiesta messo a disposizione sul sito del *Gestore*, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore* non conformi al suddetto modulo o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale.

Il soggetto finanziatore ha l'obbligo di acquisire e trattenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale e l'intera documentazione sulla cui base il *soggetto finanziatore* ha compilato il modulo di richiesta di ammissione al *Fondo*.

- 5.4. **Documentazione relativa agli Intermediari** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta* gli *Intermediari* devono inviare al *Gestore*:

- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 15
Ancona	Data: 06/07/2010	

- 5.5. **Inefficacia** - La *Garanzia Diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2.

6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 6.1. **Comunicazione del numero di posizione** – Il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, o fax) entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 6.2. **Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 6.3. **Termine per la delibera** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate dal *Gestore*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.4. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 6.5. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
- 6.6. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** – Il *Gestore* comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera.
- Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore* si applica quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.
- 6.7. **Antimafia** – La ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del *Gestore*.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 16
Ancona	Data: 06/07/2010	

- 6.8. **Disponibilità** – L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal Gestore subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Il *Gestore* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sui siti di cui alla premessa, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella sui siti di cui alla premessa, almeno 30 giorni prima del termine iniziale.
- 6.9. **Comunicazioni al Gestore** - I soggetti richiedenti devono comunicare al *Gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

7. VARIAZIONI

- 7.1. **Richiesta di variazione** – Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta* i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Gestore* in caso di variazioni:
- delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
 - delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*;
 - della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130
- 7.2. **Istruttoria e delibera delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

8. CONTROLLI

- 8.1. Il *Gestore*, su indicazione dei competenti uffici della Regione Marche e sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Regione Marche in merito le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli, può effettuare verifiche e controlli specificamente orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalle presenti disposizioni operative.

9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

- 9.1. **Termine per l'erogazione** - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Gestore* di ammissione alla *Garanzia Diretta*. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.
- 9.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Gestore*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Gestore* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 17
Ancona	Data: 06/07/2010	

- 9.3. **Contratto di finanziamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far pervenire al *Gestore* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata e il tipo di tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i soggetti beneficiari e, con riferimento alla data dell'erogazione a saldo, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato (espresso in punti percentuali) mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato (espresso in centesimi di punto percentuale).
In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Gestore*, i soggetti finanziatori devono far pervenire al *Gestore* la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Gestore*.
- 9.4. **Contratto di locazione finanziaria** - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti finanziatori (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti finanziatori (società di leasing) devono far pervenire al *Gestore* dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA, la data di scadenza dell'ultimo canone e il tipo di tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i soggetti beneficiari e, con riferimento alla data di consegna dei beni, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato (espresso in punti percentuali) mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato (espresso in centesimi di punto percentuale).
- 9.5. **Decorrenza della garanzia** - La *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Gestore* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia Diretta*, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della *Garanzia Diretta*.

C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

10. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

- 10.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 18
Ancona	Data: 06/07/2010	

10.2. **Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi** – Fermo restando il termine di cui al par. 10.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti richiedenti possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al *Gestore* entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

10.3. **Intimazione del pagamento** – L'intimazione del pagamento di cui al punto 10.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

- diffida di pagamento;
- decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

11. ATTIVAZIONE DEL FONDO

11.1 **Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo** – Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 10.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del *Fondo*.

11.2 **Richiesta di attivazione del Fondo** – La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 10.1.. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del *Fondo*.

11.3 **Documentazione** – Alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
- dichiarazione dei soggetti finanziatori che attestati:
 - a) la data di inadempimento, come definita ai punti 10.1. o 10.2;
 - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 10.1., comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
- copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione al Fondo;
- copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 19
Ancona	Data: 06/07/2010	

- 11.4 **Inefficacia** – La Garanzia Diretta è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di ammissione al Fondo e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1, 10.2 e 11.2.
- 11.5 **Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** – Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.
- 11.6 **Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 11.3. il *Gestore* liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, nella misura massima deliberata dal *Gestore* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 11.3 lettera c) e comunque nei limiti di disponibilità del *Fondo*.

12. SURROGAZIONE LEGALE

- 12.1. **Surrogazione legale** - Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, Il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al par. 4.4. Il *Gestore* nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* applica le procedure previste dall'art. 9 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.123.
- 12.2. **Relazione sulle attività di recupero** – Il *Gestore* predisponde una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame della Regione Marche.

D. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEI BENEFICIARI FINALI

13. PRENOTAZIONE GARANZIA

- 13.1 **Presentazione delle richieste di prenotazione da parte dei beneficiari finali** – La prenotazione della garanzia del Fondo può essere richiesta direttamente dal beneficiario finale di cui al precedente par. 2.
- 13.2 **Modalità di presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI** Nei casi di cui al punto 13.1, i beneficiari finali utilizzando il modulo di richiesta messo a disposizione sul sito del *Gestore*, o su versione conforme presentano richiesta di prenotazione della garanzia del *Fondo*.
- 13.3 **Comunicazione del numero di posizione** – Il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, o fax) entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 13.4 **Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 20
Ancona	Data: 06/07/2010	

- 13.5 **Termine per la delibera** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate dal Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 3 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
- 13.6 **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 13.7 **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.
- 13.8 **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** – Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- 13.9 **Antimafia** – La ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del Gestore.
- 13.10 **Richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) da parte del beneficiario finale** – A seguito della ricezione della prenotazione della garanzia da parte del Gestore, il beneficiario finale potrà presentare al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) la domanda di finanziamento, il modulo di richiesta di ammissione al Fondo e copia della comunicazione dell'esito di cui al par. 13.8.
- 13.11 **Richiesta di garanzia da parte del soggetto finanziatore (Banca o Intermediario)** La garanzia prenotata a favore del beneficiario finale diviene efficace solamente a seguito della successiva presentazione della richiesta di garanzia al Gestore, sul modulo di richiesta di ammissione. Ai fini della validità della garanzia deve essere verificata la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di richiesta di ammissione con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione. Il soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) deve presentare al Gestore il modulo di richiesta di ammissione e copia della comunicazione di cui al par. 13.8 entro 3 mesi dalla data della delibera del Gestore di cui al par. 13.5. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il suddetto termine.
- 13.12 **Conferma della garanzia** – Il Gestore conferma via fax al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) l'efficacia della garanzia del Fondo entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione del modulo di richiesta di ammissione.
- 13.13 **Altre garanzie sul finanziamento** - Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo il soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) non può acquisire alcuna



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag.
Ancona	Data: 06/07/2010	21

altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento il soggetto finanziatore (*Banca o Intermediario*) può acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie nei limiti di cui al par. 4.4.

Qualora la *PMI* sia stata ammessa alla prenotazione della garanzia del *Fondo* avvalendosi delle procedure previste dai par. C della Parte VIII delle presenti disposizioni operative ed il soggetto finanziatore (*Banca o Intermediario*) decida di acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia viene attivata la procedura prevista dal par. 7.

- 13.14 **Disponibilità** – La prenotazione della garanzia del *Fondo* è deliberata dal *Gestore* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 22
Ancona	Data: 06/07/2010	

PARTE IV

GARANZIA PER INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Garanzia Diretta*:

- 1.1. i *Soggetti beneficiari*, come di seguito definiti e secondo le modalità previste nel successivo par. 13
- 1.2. le *Banche* - anche in qualità di capofila di pool di banche (*soggetto finanziatore*);
- 1.3. gli *Intermediari* (*soggetto finanziatore*);

2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

- 2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* accreditate come ESCo presso l'AEEG.
- 2.2. I soggetti beneficiari finali devono:
 - essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - effettuare l'investimento per il quale si richiede l'intervento del *Fondo* presso una unità produttiva situata nel territorio della Regione Marche;
 - effettuare l'investimento per il quale si richiede l'intervento del Fondo, presso una PMI operante nei settori di attività economiche (ATECO 2007) sezione B "Estrazione di minerali da cave e miniere", C "Attività manifatturiere", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", H "Trasporto e magazzinaggio", I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione".

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

- 3.1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta*:
 - a) i *Finanziamenti tramite terzi*;
- 3.2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea.

4. NATURA, DURATA E MISURA MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE

- 4.1. Natura e durata della garanzia - La garanzia è esplicita, e a prima richiesta; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione. Nei limiti di durata del finanziamento, la garanzia ha durata massima pari a 36 mesi; dalla data di concessione del finanziamento nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 23
Ancona	Data: 06/07/2010	

a 18 mesi, dalla data di erogazione del finanziamento nel caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi.

4.2. **Copertura massima delle operazioni** - La *Garanzia Diretta* può essere concessa in misura non superiore:

- al 60% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative ad investimenti non eccedenti euro 1.500.000,00;

I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore a cinque milioni di euro (5.000.000,00 Euro).

4.3. **Copertura massima dell'ammontare dell'esposizione** - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Garanzia Diretta* copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione di pagamento di cui al punto 10.1, in misura non superiore al 60%.

4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.5., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

4.5. **Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie**

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.



B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

5. RICHIESTE DI AMMISSIONE

5.1. **Termine di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore* entro 3 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte dei *soggetti finanziatori*. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre il suddetto termine.

5.2. **Richieste preventive** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei *soggetti finanziatori*; in tal caso i *soggetti finanziatori* devono comunicare, la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del *Gestore*.

5.3. **Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate al *Gestore* sul modulo di richiesta messo a disposizione sul sito del *Gestore*, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore* non conformi al suddetto modulo o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale.

Il soggetto finanziatore ha l'obbligo di acquisire e trattenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale e l'intera documentazione sulla cui base il *soggetto finanziatore* ha compilato il modulo di richiesta di ammissione al *Fondo*.

5.4. **Documentazione relativa agli Intermediari** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta* gli *Intermediari* devono inviare al *Gestore*:

- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

La presentazione della documentazione suindicata non è necessaria per gli *Intermediari* che hanno già adempiuto tale obbligo in occasione della presentazione di richiesta di ammissione a valere sul Fondo Centrale di Garanzia PMI di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

5.5. **Inefficacia** - La *Garanzia Diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2.

6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

6.1. **Comunicazione del numero di posizione** – Il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, o fax) entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 25
Ancona	Data: 06/07/2010	

- 6.2. **Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 6.3. **Termine per la delibera** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate dal *Gestore*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.4. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 6.5. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
- 6.6. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** – Il *Gestore* comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore* si applica quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.
- 6.7. **Antimafia** – La ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del *Gestore*.
- 6.8. **Disponibilità** – L' ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Gestore* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Il *Gestore* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sui siti di cui alla Premessa, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare sui siti di cui alla Premessa, almeno 30 giorni prima del termine iniziale.
- 6.9. **Comunicazioni al Gestore** - I soggetti richiedenti devono comunicare al *Gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

7. VARIAZIONI

- 7.1. **Richiesta di variazione** – Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta* i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Gestore* in caso di variazioni:



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag.
Ancona	Data: 06/07/2010	26

- d) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
- e) delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*;
- f) della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130

7.2 **Istruttoria e delibera delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

8. CONTROLLI

8.1. Il *Gestore*, su indicazione dei competenti uffici della Regione Marche e sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Regione Marche in merito le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli, può effettuare verifiche e controlli specificamente orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalle presenti disposizioni operative.

9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

9.1. **Termine per l'erogazione** - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Gestore* di ammissione alla *Garanzia Diretta*.

9.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Gestore*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Gestore* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.

9.3. **Contratto di finanziamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far pervenire al *Gestore* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata e il tipo di tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i soggetti beneficiari e, con riferimento alla data dell'erogazione a saldo, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato (espresso in punti percentuali) mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato (espresso in centesimi di punto percentuale).

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Gestore*, i soggetti finanziatori devono far pervenire al *Gestore* la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Gestore*.

9.5. **Decorrenza della garanzia** - La *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Gestore* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia Diretta*,



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 27
Ancona	Data: 06/07/2010	

ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della *Garanzia Diretta*.

- 9.6. **Informazioni sul soggetto beneficiario finale** – Nei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il *Gestore* potrà richiedere annualmente al soggetto richiedente le informazioni relative al soggetto beneficiario finale.

C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

10. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

- 10.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
- 10.2. **Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi** – Fermo restando il termine di cui al punto 10.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti richiedenti possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al *Gestore* entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.
- 10.3. **Intimazione del pagamento** – L'intimazione del pagamento di cui al punto 10.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
- diffida di pagamento;
 - decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

11. ATTIVAZIONE DEL FONDO

- 11.1. **Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo** – Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 10.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del *Fondo*.
- 11.2. **Richiesta di attivazione del Fondo** – La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 10.1.. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del *Fondo*.
- 11.3. **Documentazione** – Alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia della delibera di concessione del finanziamento;
 - (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento;



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 28
Ancona	Data: 06/07/2010	

- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione;
 - (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
 - dichiarazione dei soggetti finanziatori che attestati:
 - a) la data di inadempimento, come definita ai punti 10.1. o 10.2;
 - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 10.1., comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
 - copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione al Fondo;
 - copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.
- 11.4. **Inefficacia** – La Garanzia Diretta è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di ammissione al Fondo e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1, 10.2 e 11.2.
- 11.5. **Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** – Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.
- 11.6. **Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al par. 11.3. il *Gestore* liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, nella misura massima deliberata dal *Gestore* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, dell'ammontare dell'esposizione di cui al par. 11.3 lettera c) e comunque nei limiti di disponibilità del *Fondo*.

12. SURROGAZIONE LEGALE

- 12.1 **Surrogazione legale** - Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, Il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al par. 4.4. Il *Gestore* nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* applica le procedure previste dall'art. 9 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.123.
- 12.2 **Relazione sulle attività di recupero** – Il *Gestore* predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame della Regione Marche.

D. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEI BENEFICIARI FINALI

13.PRENOTAZIONE GARANZIA



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 29
Ancona	Data: 06/07/2010	

- 13.1 **Presentazione delle richieste di prenotazione da parte dei beneficiari finali** – La prenotazione della garanzia del *Fondo* può essere richiesta direttamente dal beneficiario finale di cui al precedente par. 2.
- 13.2 **Modalità di presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI**
Nei casi di cui al punto 13.1, i beneficiari finali utilizzando il modulo di richiesta messo a disposizione sul sito del *Gestore*, o su versione conforme presentano richiesta di prenotazione della garanzia del *Fondo*.
- 13.3 **Comunicazione del numero di posizione** – Il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, o fax) entro **15 giorni** lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 13.4 **Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 13.5 **Termine per la delibera** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate dal *Gestore*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 3 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
- 13.6 **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 13.7 **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
- 13.8 **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** – Il *Gestore* comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore* si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- 13.9 **Antimafia** – La ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del *Gestore*.
- 13.10 **Richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) da parte del beneficiario finale** – A seguito della ricezione della prenotazione della garanzia da parte del *Gestore*, il beneficiario finale potrà presentare al soggetto finanziatore (*Banca o Intermediario*) la domanda di finanziamento, il modulo di



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag.
Ancona	Data: 06/07/2010	30

richiesta di ammissione al Fondo e copia della comunicazione dell'esito di cui al par. 13.8.

- 13.11 **Richiesta di garanzia da parte del soggetto finanziatore (Banca o Intermediario)** La garanzia prenotata a favore del beneficiario finale diviene efficace solamente a seguito della successiva presentazione della richiesta di garanzia al *Gestore*, sul modulo di richiesta di ammissione. Ai fini della validità della garanzia deve essere verificata la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di richiesta di ammissione con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione. Il soggetto finanziatore (*Banca o Intermediario*) deve presentare al *Gestore* il modulo di richiesta di ammissione e copia della comunicazione di cui al par. 13.8 entro 3 mesi dalla data della delibera del *Gestore* di cui al par. 13.5. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre il suddetto termine.
- 13.12 **Conferma della garanzia** – Il *Gestore* conferma via fax al soggetto finanziatore (*Banca o Intermediario*) l'efficacia della garanzia del *Fondo* entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione del modulo di richiesta di ammissione.
- 13.13 **Altre garanzie sul finanziamento** - Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* il soggetto finanziatore (*Banca o Intermediario*) non può acquisire alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento il soggetto finanziatore (*Banca o Intermediario*) può acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie nei limiti di cui al par. 4.4.
Qualora la *PMI* sia stata ammessa alla prenotazione della garanzia del *Fondo* avvalendosi delle procedure previste dal par. C Parte VIII delle presenti disposizioni operative ed il soggetto finanziatore (*Banca o Intermediario*) decida di acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia viene attivata la procedura prevista dal par. 7.
- 13.14 **Disponibilità** – La prenotazione della garanzia del *Fondo* è deliberata dal *Gestore* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 31
Ancona	Data: 06/07/2010	

PARTE V

COGARANZIA/CONTROGARANZIA

A. COGARANZIA

1. Possono richiedere la *Cogaranzia* i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che abbiano stipulato apposita convenzione con il *Gestore*. La convenzione regolerà i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia* e di attivazione della garanzia.

B. CONTROGARANZIA

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del *Fondo*, la garanzia di quest'ultimo, qualora ne ricorrano le condizioni, può essere assistita dalla controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia PMI di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
2. L'intervento del Fondo Centrale è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della Legge n. 2/2009 e del Decreto M.E.F. del 25/03/2009. Il principale effetto di queste norme è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle cogaranzie e sulle controgaranzie concesse dal Fondo Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. ponderazione zero.



PARTE VI

VERSAMENTI AL FONDO

1. Entro 3 mesi dalla delibera del *Gestore* di concessione della *Garanzia Diretta*, o della *Cogaranzia* i soggetti richiedenti devono versare al *Fondo*, a pena di decadenza, una commissione "una tantum" pari a allo 0,50% dell'importo garantito dal *Fondo*.
2. Gli oneri relativi all'eventuale costo della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono posti a carico del *Fondo*.
3. **Riepilogo commissioni a carico del *Fondo* per eventuale controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI**

	Zone 87.3.c)	Restanti territori
Medie imprese e Consorzi		
• <i>Finanziamenti</i>	0,50%	1,00%
Piccole imprese		
• <i>Finanziamenti</i>	0,25%	0,50%
Microimprese	0,125%	0,25%



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 33
Ancona	Data: 06/07/2010	

PARTE VII

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, dal *Gestore* per la delibera delle operazioni..

Il modello di valutazione adottato é distinto per settori di investimento.

Il *Fondo* è destinato alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane”.

La valutazione del merito di credito ha ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori ottimali”.

Per le imprese strutturate in raggruppamento la valutazione verrà effettuata sulle singole imprese partecipanti, fermo restando che l'ammissione alla garanzia sarà concessa qualora la maggioranza delle aziende partecipanti al raggruppamento siano valutate “economicamente e finanziariamente sane”.

Le imprese Start up (ovvero quelle che sono costituite o hanno iniziato l'attività non oltre tre anni prima la data di richiesta di ammissione al fondo) non utilmente valutabili sulla base dei due ultimi bilanci approvati, verranno valutate sulla base di un bilancio previsionale almeno triennale. Non sono comunque ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 50% dell'importo garantito.



A. MODELLO VALUTAZIONE DI INVESTIMENTI IN RINNOVABILI

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 10\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,08$

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3
0,75 < "A" < 1	2
0 < "A" $\leq 0,75$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\geq 10\%$	3
6% < "B" < 10%	2
0 < "B" $\leq 6\%$	1
"B" ≤ 0	0
"C" $\leq 5\%$	3
5% < "C" $\leq 10\%$	2
10% < "C" $\leq 15\%$	1
"C" > 15%	0*
"D" $\geq 0,08$	3
0,08 > "D" $\geq 0,06$	2
0,06 > "D" $\geq 0,04$	1
"D" < 0,04	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 35
Ancona	Data: 06/07/2010	

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 7 O 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> operazione ammessa alla garanzia del Fondo previa valutazione: <ul style="list-style-type: none"> del progetto di investimento;
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> operazione ammessa alla garanzia del Fondo previa valutazione: <ul style="list-style-type: none"> del progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u> (operazione non ammessa alla garanzia del Fondo)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	



B. MODELLO VALUTAZIONE DI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (*current ratio*);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 0,80$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	$\leq 60\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,08$

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,80$	3
$0,50 < \text{"A"} < 0,80$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,50$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\leq 60\%$	3
$60\% < \text{"B"} < 80\%$	2
$80\% \leq \text{"B"} < 120\%$	1
"B" $\geq 120\%$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,08$	3
$0,08 > \text{"D"} \geq 0,06$	2
$0,06 > \text{"D"} \geq 0,04$	1
"D" $< 0,04$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.



Luogo di emissione Ancona	Numero: 61/POC_03	Pag. 37
	Data: 06/07/2010	

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 7 O 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> operazione ammessa alla garanzia del Fondo previa valutazione: <ul style="list-style-type: none"> del progetto di investimento;
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> operazione ammessa alla garanzia del Fondo previa valutazione: <ul style="list-style-type: none"> del progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u> (operazione non ammessa alla garanzia del Fondo)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 38
Ancona	Data: 06/07/2010	

C. procedura semplificata (valida per modello A e B)

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti finanziatori possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle precedenti lettere A., e B;
- b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il **30%** del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato, ovvero il **20%** del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
- c) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l'impresa non presenti in uno degli ultimi bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato;

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, richiesta di ammissione per procedura semplificata.

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Gestore*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Gestore* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte III e dalla Parte IV delle presenti disposizioni operative.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 39
Ancona	Data: 06/07/2010	

D. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) **I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze, oppure Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze;**

B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);

A) indice di redditività.

(* **L'importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell'impresa.**

D1. Imprese che presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE "DI RIFERIMENTO"
A) $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] / \text{VENDITE O FATTURATO}\} * 365$	≤ 180 GIORNI
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 0,08$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≤ 180 gg	3
$180 \text{ gg} < \text{"A"} \leq 270$ gg	2
$270 \text{ gg} < \text{"A"} \leq 365$ gg	1
"A" > 365 gg	0*
"B" $\geq 0,08$	3
$0,08 > \text{"B"} \geq 0,06$	2
$0,06 > \text{"B"} \geq 0,04$	1
"B" $< 0,04$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 6\%$	3
$6\% > \text{"D"} \geq 4\%$	2
$4\% > \text{"D"} \geq 2\%$	1
"D" $< 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.



D2. Imprese che non presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO	≥ 0,10
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	≥ 0,08
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ 5%
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	≥ 6%

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 0,10	3
0,10 > "A" ≥ 0,07	2
0,07 > "A" ≥ 0,03	1
"A" < 0,03	0
"B" ≥ 0,08	3
0,08 > "B" ≥ 0,06	2
0,06 > "B" ≥ 0,04	1
"B" < 0,04	0
"C" ≤ 5%	3
5% < "C" ≤ 10%	2
10% < "C" ≤ 15%	1
"C" > 15%	0*
"D" ≥ 6%	3
6% > "D" ≥ 4%	2
4% > "D" ≥ 2%	1
"D" < 2%	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 7 O 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 41
Ancona	Data: 06/07/2010	

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> operazione ammessa alla garanzia del Fondo previa valutazione: <ul style="list-style-type: none">• del progetto di investimento;
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> operazione ammessa alla garanzia del Fondo previa valutazione: <ul style="list-style-type: none">• del progetto di investimento;• del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;• delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;• di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u> operazione non ammessa alla garanzia del Fondo



Luogo di emissione	Numero: 61/POC_03	Pag. 42
Ancona	Data: 06/07/2010	

PARTE VIII

METODOLOGIE DI CALCOLO DELL'INTENSITA' DI AIUTO

Fino alla data del 31 dicembre 2010, e salvo proroghe della comunicazione (2009/C 83/01) da parte della Commissione, la garanzia del *Fondo* è prestata nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01). Pertanto l'equivalente sovvenzione della garanzia prestata dal Fondo non potrà superare, tenuto conto dei altri eventuali contributi ottenuti a titolo di de minimis, l'ammontare complessivo di € 500.000,00 nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto della garanzia e del conseguente equivalente sovvenzione lordo, verrà utilizzato il metodo stabilito dalla Commissione nella tabella allegata alla comunicazione (2009/C 83/01), prendendo come riferimento il tasso di insolvenza della categoria di rating più bassa, corrispondente a un equivalente sovvenzione lordo del 9,80%;

Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e a seguito dell'avvenuta notifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, qualora la Commissione autorizzi una nuova metodologia di calcolo dell'intensità di aiuto in forma di garanzia, si farà ricorso a tale metodologia, in quanto maggiormente conveniente per le imprese.

Per le garanzie da prestarsi a decorrere dalla data del 1 gennaio 2011, e salvo proroghe della Comunicazione (2009/C 83/01), la Regione provvederà a stabilire, con propri provvedimenti, il regime di aiuto applicabile.